



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì diciotto del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

1.	BORGIS Roberto	Sindaco	PRESENTE
2.	ALLEMAND Fulvio	Consigliere	ASSENTE
3.	BORSOTTI Monica	Consigliere	ASSENTE
4.	BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
5.	BRINO Renato	Consigliere	PRESENTE
6.	CAROLLO Salvatore	Consigliere	PRESENTE
7.	CICCONI Pierangela	Consigliere	PRESENTE
8.	DI PASCALE Giovanni	Consigliere	ASSENTE
9.	GRISA Guido	Consigliere	PRESENTE
10.	GUIFFRE Claudio	Consigliere	ASSENTE
11.	MASSET Roberto	Consigliere	PRESENTE
12.	PASSERIN Agostino	Consigliere	PRESENTE
13.	PELLE Maurizio	Consigliere	ASSENTE

Totale Presenti: 8
Totale Assenti: 5

Assume la Presidenza il Sindaco, BORGIS Roberto.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 8 membri su n. 13 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

Relazione il Vicesindaco dr. Carollo

Ultimata la relazione e preso atto che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- a. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- b. l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i., di cui si riporta integralmente il testo:

“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.*

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa

e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso."

VISTO il piano finanziario per l'anno 2015, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ACSEL S.p.A., appositamente integrato nel prospetto economico-finanziario dagli uffici comunali, il quale viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale (documento "A");

DATO ATTO che rispetto al piano finanziario 2014, quello relativo al 2015 evidenzia una notevole diminuzione dei costi, giustificata dal minor tonnellaggio di rifiuti prodotti e avviati allo smaltimento (in termini complessivi), nonostante sia stata riscontrata una forte diminuzione della raccolta differenziata;

VISTO inoltre il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i. il quale dispone:

"Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai

massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 “.

ATTESO che questo Comune si è avvalso per lo scorso anno 2014 della facoltà prevista dal secondo periodo del sopracitato art. 1, comma 652, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s. m. e i. derogando, per le sole categorie non domestiche che presentavano scostamenti tariffari importanti, ai coefficienti Kc e Kd previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di operare un graduale passaggio alla nuova forma di prelievo tributario (documento “B”);

DATO ATTO che l'intenzione dell'Amministrazione Comunale, con riferimento alla corrente annualità 2015, è volta a mantenere la gradualità nel transito alle nuove tariffe per le categorie non domestiche con maggiori scostamenti tariffari intervenendo in deroga sui coefficienti Kc e Kd delle categorie interessate;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 che, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 al 31 marzo 2015;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 che, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 al 31 maggio 2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 nonché il parere del revisore del conto previsto dal DL 174/2012;

VISTO il TUEL n. 267/2000 e il vigente Statuto Comunale

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano che da il seguente risultato:

Presenti	n. 8
Votanti	n. 8
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente dispositivo;
- 2) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2015 documento "A";
- 3) di approvare le seguenti Tariffe TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come determinate nell'allegato documento "B"

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1	1,03	15,02
2	1,21	28,53
3	1,35	46,49
4	1,46	55,56
5	1,58	69,08
6 o più	1,67	82,60
Altre utenze	1,28	€/mq 0,78

CATEGORIE NON DOMESTICHE

	Categoria attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,65	0,33
102	Campeggi, distributori di carburante	1,02	0,52
103	Stabilimenti balneari	0	0
104	Esposizioni, autosaloni	0,55	0,28
105	Alberghi con ristorante	1,36	0,70
106	Alberghi senza ristorante	1,16	0,60
107	Case di cura e riposo	1,27	0,65
108	Agenzie, studi professionali	1,44	0,74
109	Banche ed istituti di credito	0,74	0,38
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,59	0,91
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,94	0,99
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,33	0,68
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,48	0,75
114	Attività industriali con capannoni di produzione	1,16	0,60
115	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,39	0,71
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,40	2,37
117	Bar, caffè, pasticceria	4,06	1,78
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,03	1,56
119	Plurilicenze alimentari o miste	3,33	1,70
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,76	2,97
121	Discoteche, night club	0	0

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/00 con una seconda distinta votazione palese unanime che dà il seguente esito:

Presenti	n. 8
Votanti	n. 8
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 0

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Bardonecchia , li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Bardonecchia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE